



Tre Esse Italia S.r.l.
Gestione Tributi e Canoni per Enti Locali
Via Condotto Vecchio, 50 - 03019 - Supino (Fr)

TRE ESSE ITALIA SRL



**In qualità di Concessionaria per l'Imposta
Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle
Pubbliche Affissioni per il**

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO



PRESENTA

LA CARTA DEI SERVIZI



INDICE

PREMESSA	2
1. COME SI CALCOLA L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3
2. TARIFFARIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	9
3. QUANDO SI APPLICA L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' – L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE	12
4. CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA DI PUBBLICITA'	13
5. LA DICHIARAZIONE E IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'	13
6. IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	14
7. IL TARIFFARIO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
8. RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	16

PREMESSA

Gentili contribuenti, siamo lieti di informarvi che dal 1° Luglio 2010 la società **Tre Esse Italia Srl** gestisce per il Comune di Lentate sul Seveso, i servizi di riscossione, accertamento e liquidazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

Per iniziare ad instaurare un rapporto chiaro, trasparente e soprattutto duraturo, abbiamo pensato di realizzare questa guida specifica.

Di seguito sono riportati alcuni **SUGGERIMENTI OPERATIVI CONCRETI** che possono offrire ai cittadini uno strumento di chiarezza che li agevoli nel corretto adempimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dal Regolamento Comunale per la gestione ed il calcolo dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e, infine, nella compilazione corretta dei moduli.

La trasparenza è infatti fondamentale per costruire un rapporto di collaborazione tra cittadini ed Enti Pubblici, particolarmente in materia tributaria, quando è facile incappare in buona fede in “incidenti fiscali” del tutto inaspettati.

Auguriamo pertanto una buona lettura, e se non dovesse essere abbastanza chiaro, ricordiamo che per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi presso il nostro recapito locale, sito in Via Como, 4 nel comune di Lentate sul Seveso, n. di tel. **0362/562332** oppure all'ufficio centrale al n. di tel. **0775/32951**, fax **0775/3295238**



1. COME SI CALCOLA L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è racchiusa nel capo I del DLgs 15 Novembre 1993, n. 507 (artt. 1-37) che, dando attuazione ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nell'art.4, comma 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421 recante un'apposita delega al governo per il riordino della finanza territoriale, ha provveduto alla revisione ed alla armonizzazione dei principali tributi locali vigenti disponendo al contempo l'abrogazione, a decorrere dal 1 Gennaio 1994, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 639 che per anni ha rappresentato l'unica fondamentale fonte normativa dei tributi in esame.

Una delle più considerevoli novità dell'ondata riformatrice è senza dubbio individuabile nella definizione del presupposto dell'imposta sulla pubblicità, contenuta nell'art. 5 del D.lgs n.507. In perfetta aderenza ad uno dei principi della legge di delega è infatti previsto che ciò che fa azionare il meccanismo impositivo è la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano però rilevanti i soli messaggi divulgati nell'esercizio di un'attività economica con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

In allegato alla presente guida sono forniti DUE TARIFFARI:

- Imposta comunale sulla pubblicità;
- Diritto sulla pubbliche affissioni.

Per calcolare l'imposta da far pagare al contribuente è necessario individuare correttamente la tariffa da applicare, ponendo particolare attenzione:

Punto A: alla TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO (insegna di esercizio, avviso al pubblico,...) ed alle sue caratteristiche (luminoso, o illuminato da pareti-opaco, mono-bifacciale);

Punto B: al TEMPO DI ESPOSIZIONE infatti se la pubblicità dura fino a 3 mesi (comprese le frazioni di mese) è definita temporanea, altrimenti annuale. Pertanto è necessario individuare correttamente il tempo di durata della pubblicità e scegliere la tariffa corrispondente alla pubblicità temporanea o annuale a seconda dei casi;

Punto C: alla SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO (ad esempio: fino ad 1 mq o oltre il metro quadrato), in quanto maggiore è la superficie, maggiore è la tariffa dell'imposta. Ciò perché più è ampia la superficie della pubblicità, più importante sarà l'effetto pubblicitario realizzato. Per calcolare la dimensione di un mezzo pubblicitario bisogna applicare gli ARROTONDAMENTI come di seguito specificato;

Punto D: all'UBICAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO (per verificare se debba essere applicata la CATEGORIA SPECIALE) ed alla TARIFFA;

Punto E: alle RIDUZIONI;

Punto F: alle ESENZIONI.



Punto A. TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO

ART.12 D.lgs 507/93

Nelle figure qui sotto non rappresentati a titolo meramente esemplificativo i principali mezzi pubblicitari.

Fig. 1 CAVALLETTO PUBBLICITARIO BIFACCIALE



Fig. 2 LOCANDINA

(deve essere apposta SOLO ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI).

ATTENZIONE!!!

LE LOCANDINE DEVONO ESSERE SEMPRE TIMBRATE, CON L'INDICAZIONE DEL GIORNO DI SCADENZA DELLA PUBBLICITA'.



Le locandine sono considerate pubblicità temporanea e come tale, per esporle bisogna eseguire una dichiarazione di inizio pubblicità con apposito modulo. Possono essere esposte da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi. Per mese s'intende "mese solare".

Fig. 3 PUBBLICITA' DI VARIO TIPO

Impianto 1



Impianto 2





Impianto 4**

Impianto 3**



- L' **impianto 1** indica i mezzi pubblicitari luminosi posti su palo (l'illuminazione è costituita da fonti di luce interne ai mezzi pubblicitari (neon o lampade di varia natura). Scontato la tariffa luminosa-annuale.
- L' **impianto 2** indica un cavalletto pubblicitario (può anche essere dichiarato e liquidato dal contribuente con la tariffa temporanea, ma solo se rimane esposto per un periodo inferiore ai 3 mesi (ad esempio solo in occasione degli sconti);
- L' **impianto 3** indica insegne pubblicitarie esposte sulla sede del negozio (**);
- L' **impianto 4** indica una scritta pubblicitaria su una finestra (vetrofanie) (**).

(**) ATT.NE se i mezzi esposti sulla sede dell'attività riportano la ragione sociale della ditta/società devono essere considerati **INSEGNA DI ESERCIZIO**.

Fig. 4 INSEGNA D'ESERCIZIO

sono insegne di esercizio delle attività commerciali, di produzione di beni e di servizi quelle che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.



INSEGNE DI ESERCIZIO

La legge prevede che per **le insegne di esercizio di superficie complessiva FINO a 5 metri quadrati sono ESENTI dal pagamento dell'imposta o del canone**. Se per individuare la sede di svolgimento di attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne di esercizio, una di superficie di 3 mq, e l'altra di 1 mq, essendo la LORO SUPERFICIE COMPLESSIVA pari a 4 mq, per entrambe le insegne non è dovuta l'imposta di pubblicità, in quanto non viene superato il limite dimensionale dei 5 mq.

5



Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3 mq, e l'altra di 4 mq; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 mq – quindi superiore ai 5 mq stabiliti per legge – **NON SARA' ACCORDABILE NESSUNA ESENZIONE.**

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.

Fig. 5 PUBBLICITA' SU TENDE

Le scritte su tenda sono tassate in base alla misura della "balza" su cui è riportata la scritta. Se riportano la ragione sociale dell'esercizio commerciale devono essere intese come insegne di esercizio e pertanto fanno cumulo con le altre insegne; se, invece, come in questo caso (vedi foto), le scritte indicano l'attività svolta e non la ragione sociale della ditta sono sempre tassabili, in quanto non insegna di esercizio.



Fig. 6 VETROFANIA O DECORAZIONE DELLE VETRINE

Il fregio sulla vetrina svolge sia la funzione di promuovere l'attività (sono presenti il nome della ditta e l'attività svolta) che quella di migliorare l'immagine del negozio, si prenderà in considerazione tutta la superficie occupata dalle scritte e dai segni al fine del calcolo della superficie tassabile.



Fig. 7 PUBBLICITA' SU TELI O STRISCIONI

La pubblicità su teli o striscioni è tassabile in base alla dimensione del telo stesso (base per altezza del supporto), indipendentemente dalla superficie occupata dalle scritte.



ATTENZIONE:

Se il telo o lo striscione è posto **TRASVERSALMENTE ALLA STRADA O PIAZZA**, paga l'imposta di pubblicità secondo la tariffa "striscioni trasversali".





Fig. 8 PUBBLICITA' SU AUTOMEZZI

I veicoli pagano l'imposta in base alla portata (superiore o inferiore ai 30 quintali). I veicoli sono esenti dal pagamento dell'imposta se riportano SOLO LA RAGIONE SOCIALE e L'INDIRIZZO e la loro superficie è inferiore a mezzo metro quadrato al massimo su due facciate. Sono invece tassabili se riportano anche l'indicazione dell'attività svolta (nella foto: latte e panna e derivati), oppure il marchio del prodotto commercializzato (nella foto: delta lat), oppure il marchio di società di terzi.



Punto B. TEMPO DI ESPOSIZIONE: la durata della pubblicità

La pubblicità, in riferimento alla durata, può essere **ANNUALE** (permanente e per anno solare) o **TEMPORANEA**.

- **TEMPORANEA** è la pubblicità che ha una durata non superiore a tre mesi, comprese le frazioni di mese.

Alcuni esempi potranno chiarire meglio.

Es. 1) il contribuente intende esporre delle locandine per il periodo 15 gennaio – 15 febbraio 2011. In questo esempio la durata è di due mesi. Ciò perché le frazioni di mese si contano come un mese intero. Quindi l'imposta da pagare da tariffario sarà quella indicata come ordinaria opaca temporanea pari a 2 mesi (nella parte sinistra del tariffario per le superfici inferiori ad 1 mq);

Es. 2) il contribuente ci chiede di poter esporre un cartello dal 15 marzo 2011 per tutto il tempo utilizzabile perché la pubblicità sia considerata temporanea. Il cartello sarà considerato pubblicità temporanea se resterà esposto solo fino al 31 maggio 2010. Infatti:

dal 15 marzo al 31 marzo – 1 mese

dal 1 aprile a 30 aprile – 1 mese

e infine dal primo al 31 maggio un altro mese per un totale di tre mesi.

Se il cartello restasse sposto fino al 15 giugno 2011 la pubblicità sarebbe da considerare **ANNUALE** (Permanente).

- **PERMANENTE** se la pubblicità ha una durata superiore a tre mesi (comprese le frazioni di mese come sopra spiegato) è **ANNUALE** o permanente. La tariffa da applicare sarà, pertanto, quella della pubblicità annuale. La pubblicità annuale si paga per anno solare. I mezzi dichiarati con la modalità **ANNUALE** o permanente restano in carico al contribuente **FINO A DISDETTA SCRITTA**. Le disdette per avere effetto devono intervenire entro il 31/01 dell'anno di riferimento (es. entro il 31/01/2011 per non pagare l'imposta riferita all'anno 2011

Ciò significa che:

- 4 mesi di pubblicità pagano la medesima imposta di 12 mesi;



Punto C. SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO E ARROTONDAMENTI

Per applicare correttamente la tariffa dell'imposta di pubblicità deve essere considerata, oltre alla tipologia del mezzo e la durata, anche la SUPERFICIE espressa in metri quadrati.

Per calcolare la superficie si deve far riferimento alla SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO a prescindere dal numero di messaggi.

NON SI FA LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER LE SUPERFICI INFERIORI A TRECENTO CENTIMETRI QUADRATI.

Importante tener presente, inoltre, che le superfici vanno arrotondate nel seguente modo:

- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato;
- Le superfici oltre il primo metro quadrato si arrotondano al mezzo metro quadrato superiore.

Esempi di arrotondamento:

- Misure 40x50 cm = 2.000 cmq = superficie 0,20 mq. = 1 metro quadrato tassabile (tariffa FINO ad 1 metro).
- Misure 6,70x0,65 mt = superficie 4,35 mq = 4,50 mq tassabili (tariffa da 1,50 a 5,0 mq).
La tariffa è espressa al metro quadrato, quindi si moltiplicherà la tariffa indicata nel tariffario per 4,5;
- Misure 800x65 cm = superficie 6,00 mq = 6,00 metri quadrati tassabili (tariffa da 5,50 a 8,50). La tariffa espressa al metro quadrato si moltiplicherà per 6.

Per il cavalletto di cui alla figura 1 più sopra riportata, la superficie tassabile sarà data dalla misura della base moltiplicata per l'altezza del cavalletto. Se il mezzo è bifacciale gli arrotondamenti devono essere effettuati per ogni singola faccia (ad esempio un cavalletto bif.le: base 110 cm x altezza 150 cm = 2 mq per faccia; totale tassabile = 4 mq). Anche la tariffa da applicare deve essere riferita alla singola faccia e poi moltiplicata per i mq.

Punto D. L'UBICAZIONE e LA TARIFFA

Il tariffario, allegato alla presente guida, riporta le TARIFFE VIGENTI ad oggi e deliberate dal Comune da applicare ai messaggi pubblicitari diffusi nell'ambito del territorio comunale. Il Comune ha istituito la CATEGORIA SPECIALE, individuando una porzione di territorio comunale (un elenco di vie) all'interno della quale la diffusione di messaggi pubblicitari è tassata con una maggiorazione pari al **122%** in più della tariffa base (art. 4 d.lgs. 507/93). Località comprese nella categoria speciale:

a) località centrale: Via Nazionale dei Giovi

b) località ovest: Via A. Manzoni

c) località est: Via Brianza

Nel tariffario, le tariffe da applicare sono già state sviluppate, tenendo conto di eventuali aumenti deliberati dal Comune e previsti dalla normativa vigente. Per la pubblicità ordinaria (art.12 D.Lgs. 507/93) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo per il quale non è prevista una diversa disciplina, la tariffa riportata sul tariffario è riferita al metro quadrato di superficie e per anno solare quando dura oltre i tre mesi. Per altre forme di pubblicità, ad esempio la distribuzione di volantini, la tariffa è riferita a persona e ad un giorno. Ciò significa che se i volantini sono distribuiti da 3 persone e per 2 giorni la tariffa andrà moltiplicata per il numero di persone e per i giorni.



2. TARIFFARIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1- Pubblicità Ordinaria (art. 12 del DLgs 507/93)

CAT. NORMALE	1 MESE		2 MESI		3 MESI		ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA
Da Mq 1,0 a 5,0	1.71 €	3.42 €	3.42 €	6.84 €	5.13 €	10.26 €	17.08 €	34.16 €
Da Mq 5,5 a 8,5	2.56 €	4.27 €	5.12 €	8.54 €	7.68 €	12.81 €	25.62 €	42.66 €
Oltre Mq 8,5	3.42 €	5.12 €	6.84 €	10.24 €	10.26 €	15.36 €	34.16 €	51.24 €

CAT. SPECIALE	1 MESE		2 MESI		3 MESI		ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA
Mq 1 a 5,0	3.80 €	5.50 €	7.60 €	11.00 €	11.40 €	16.53 €	37.92 €	55.00 €
Da Mq 5,5 a 8,5	4.65 €	6.35 €	9.30 €	12.70 €	13.95 €	19.05 €	46.46 €	63.54 €
Oltre Mq 8,5	5.51 €	7,00 €	11.02 €	14.00 €	16.53 €	21.00 €	55.00 €	70.08 €

2- Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13.1 del DLgs 507/93)

Vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq.

SUPERFICIE	ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA
Da Mq 1,5 a 5,0	17.08 €	34.16 €
Da Mq 5,5 a 8,5	25.62 €	42.66 €
Oltre Mq 8,5	34.16 €	51.24 €

3- Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa (art. 13.3 del DLgs 507/93)

TIPO AUTOMEZZO	INFERIORE A 3000 Kg	SUPERIORE A 3000 Kg	-----	
Autoveicoli	63.07 €	94.59 €	-----	
Autoveicoli con rimorchio	126.14 €	189.18 €	-----	
Motoveicoli e altri mezzi non ricompresi nelle categorie precedenti	-----	-----	Senza rimorchio	Con rimorchio
			31.535 €	63.07 €

4- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

a) Per conto terzi (per mq di superficie) art. 14.1.2 del DLgs 507/93

	1 MESE		2 MESI		3 MESI		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
Per mq di superf.	5.255 €	11.66 €	10.51 €	23.32 €	15.76 €	34.98 €	52.55 €	116.66 €

b) Per conto proprio (per mq di superficie) art. 14.1.3 del DLgs 507/93

Per mq di superf.	2.63 €	5.83 €	5.26 €	11.66 €	7.89 €	17.49 €	26.28 €	58.33 €
--------------------------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------



5- Pubblicità effettuata con proiezioni (art. 14.4 del DLgs 507/93) (Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

PER GIORNO			
PERIODO FINO A 30 GG		PERIODO OLTRE 30 GG	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
3.28 €	7.28 €	1.64 €	3.64 €

6- Pubblicità Varia

a) CON STRISCIONI (art. 15.1 del DLgs 507/93)

PERIODO DI 15 GG O FRAZIONE	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
17.08 €	37.92 €

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENANTI (art. 15.2.3 del DLgs 507/93)

AEROMOBILI
Per giorno o frazioni
78.83 €

PALLONI FRENANTI	
Per giorno o frazioni	
NORMALE	SPECIALE
39.41 €	87.49 €

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE CON PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI (art. 15.4 del DLgs 507/93)

PER CIASCUNA PERSONA	
Per giorno o frazioni	
NORMALE	SPECIALE
3.28 €	7.28 €

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15.5 del DLgs 507/93)

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
9.86 €	21.89 €



Punto E. LE RIDUZIONI

La riduzione è pari al 50% della tariffa dell'imposta di pubblicità solo nei seguenti casi:

- Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti (ad. Esempio giostre e circhi) e di beneficenza.

Si faccia attenzione al fatto che in presenza di messaggi pubblicitari di sponsorizzazione la riduzione, salvo nel caso in cui sia stato rilasciato il patrocinio del Comune, non può essere concessa.

Esempio: la pro loco pubblicizza con locandine una manifestazione con stand gastronomico. In questo caso ha diritto alla riduzione. Se però nelle locandine viene indicato il nome di una Banca o più Banche, ovvero altri soggetti che sponsorizzano l'iniziativa, nel caso in cui i messaggi pubblicitari relativi alla Banca siano nel loro insieme almeno pari a 300 centimetri quadrati, la riduzione non può essere concessa. La pro loco dovrà pagare per intero.

La riduzione si applica anche in presenza del patrocinio del Comune, a prescindere dagli sponsor. Il patrocinio deve essere indicato nella locandina ovvero nel mezzo pubblicitario. Il patrocinio del Comune ha valenza solo per la pubblicità effettuata nel territorio comunale (ad esempio il Patrocinio del Comune di Verbania farà ottenere la riduzione per le locandine esposte nel territorio del Comune di Verbania, non invece per quelle esposte nei comuni limitrofi).

Non si possono applicare riduzioni fuori dei casi sopra indicati.

Punto F. LE ESENZIONI

Ogni esenzione deve essere valutata attentamente. Non si possono concedere esenzioni se non nei casi espressamente indicati dal legislatore. Non è possibile interpretare in modo estensivo le disposizioni che prevedono esenzioni, le norme si applicano alla lettera.

Di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 17 del D.Lgs. 507/1993.

“Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere



inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1-bis. "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma".

RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI, EVENTUALI DUBBI DOVRANNO ESSERE CHIARITI RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE ALLA SEDE TRE ESSE ITALIA SRL

3. QUANDO SI APPLICA L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' - L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

L'imposta sulla pubblicità si applica quando, nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o per migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, sono diffusi messaggi pubblicitari attraverso forme visive o acustiche (diverse dalle pubbliche affissioni) in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Schematizzando i presupposti per applicare l'imposta sono:

- Diffusione di messaggi pubblicitari nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica (es. negozio che vende mobili che si pubblicizza con un cartello stradale, o una insegna di esercizio posta sulla sede, o un cartello luminoso recante il nome del prodotto venduto...);
- Messaggi pubblicitari visivi (cartello pubblicitario) o acustici (amplificatore) di suoni sopra un'auto che gira per le strade cittadine reclamizzando un prodotto o un servizio);
- I messaggi pubblicitari devono essere diffusi in luoghi pubblici (lungo le strade, le piazze i corsi pedonali), o aperti al pubblico (es. anche una piscina, una palestra, un teatro), o essere percepiti da tali luoghi (es. scritta pubblicitaria all'interno del negozio ben visibile dall'esterno).

PER EFFETTUARE LA PUBBLICITA' IL CITTADINO DEVE PRIMA OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI (ufficio tecnico, vigili, ecc.). Sono i regolamenti comunali a stabilire quali forme pubblicitarie debbano essere necessariamente autorizzate e con quali forme.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità non sana la mancata autorizzazione.

I mezzi pubblicitari installati senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, sono considerati abusivi e possono essere sanzionati dai competenti uffici comunali.



4. CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Il soggetto obbligato a pagare l'imposta di pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario, cioè colui che ne ha la materiale o giuridica disponibilità. Per esempio se un contribuente consegna per la timbratura delle locandine, egli è soggetto passivo, cioè è tenuto al pagamento.

La legge prevede che oltre al titolare del mezzo pubblicitario, è obbligato solidale al pagamento anche colui che produce o vende la merce o il servizio pubblicizzato (il soggetto reclamizzato).

Esemplificando si supponga che qualcuno di notte installi un cartello pubblicitario abusivo lungo una strada, ovvero attacchi su alcune porzioni di un muro del centro storico delle locandine o dei manifesti veri e propri. Chi è il soggetto tenuto a pagare in via principale? Colui che dispone del mezzo pubblicitario (chi ha installato il cartello, ovvero chi ha attaccato le locandine o affisso il manifesto), che però nel nostro caso è sconosciuto. Tuttavia se nel cartello, nella locandina ovvero nel manifesto sono contenuti dei messaggi pubblicitari, obbligato al pagamento sarà la ditta che produce, vende o fornisce il prodotto la merce o il servizio pubblicizzato abusivamente.

5. LA DICHIARAZIONE ED IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'

La dichiarazione deve essere presentata prima di iniziare la pubblicità.

Alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento, pertanto, prima di iniziare ogni forma di pubblicità il contribuente deve:

1. Ottenere dagli uffici comunali competenti la prescritta autorizzazione, ove prevista dal regolamento comunale;
2. Presentare la dichiarazione di inizio pubblicità;
3. Effettuare il pagamento al momento della presentazione della dichiarazione.

Per la pubblicità temporanea l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, per la pubblicità permanente, invece, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate solo qualora l'importo da pagare sia superiore ad € 1.550,00. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso conto corrente postale indicato dal concessionario TRE ESSE ITALIA SRL.

Il modello di dichiarazione, in allegato alla presente guida, deve essere disponibile ai contribuenti. Una copia della dichiarazione può essere scaricata direttamente dal sito www.treesseitalia.it. La dichiarazione relativa alla pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino delle variazioni dei mezzi dichiarati tali da determinare una diversa imposta da pagare. Ciò significa che non è necessario che il contribuente presenti ogni anno la dichiarazione se continua ad avere il medesimo mezzo pubblicitario. La pubblicità dichiarata si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, a meno che il contribuente presenti una denuncia di cessazione del mezzo pubblicitario sempre entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

E' importante che il contribuente nella compilazione del modello di dichiarazione, verifichi che siano indicati chiaramente e in modo esatto:

1. I dati del SOGGETTO: nome, cognome, codice fiscale o partita IVA (se il contribuente è una ditta, il timbro ben leggibile, normalmente contiene tutti i dati identificativi della ditta). E' importante controllare che i dati siano scritti e leggibili. In caso contrario si devono chiedere al contribuente che presenta la dichiarazione;
2. I dati della PUBBLICITA': descrizione del tipo di mezzo, delle misure, della durata e dell'ubicazione;
3. I dati del PAGAMENTO: Gli estremi dell'attestazione di pagamento devono essere precisamente riportati nella dichiarazione, ed in particolare: l'importo pagato; la data di pagamento, il numero



del versamento (VCY). Tutti i dati si leggono dal timbro postale impresso nella ricevuta di pagamento;

4. La FIRMA del dichiarante.

La dichiarazione dell'imposta di pubblicità (es. locandine) deve essere fatta sul modello di dichiarazione proprio dell'imposta, mentre la commissione per le pubbliche affissioni deve essere redatta sul modello specifico per le affissioni. Non si accetta un'unica dichiarazione per l'imposta (locandine) e per le affissioni di manifesti (si vedano i modelli allegati).

6. IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

A fronte dell'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, viene richiesto al contribuente il pagamento di un diritto.

Materialmente l'affissione consiste nell'attaccare dei manifesti di vario formato in apposite strutture di supporto (plance, standardi...) ben definite dal piano delle pubbliche affissioni approvato dal Comune.

Poiché gli spazi fisici per le affissioni sono predefiniti, talvolta, può accadere che più contribuenti richiedano i medesimi spazi nello stesso arco temporale. Da ciò discende che la legge ha previsto una serie di norme che servono a dirimere eventuali sovrapposizioni di richieste. Per chiedere l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, il contribuente deve presentare una commissione, cioè una richiesta di affissioni corredata dal pagamento del relativo diritto. La richiesta si perfeziona e diventa vincolante solo quando è corredata dal pagamento. In assenza di pagamento non si devono effettuare pubbliche affissioni. I manifesti restano esposti per un periodo di tempo determinato dal richiedente che in corrispondenza del tempo di durata dell'affissione pagherà il diritto. Maggiore è il tempo di affissione richiesto, maggiore sarà il diritto che dovrà essere anticipatamente pagato.

Decorso il termine di scadenza il manifesto può essere rimosso, ovvero, sopra di esso potranno essere affissi altri manifesti.

Le pubbliche affissioni consistono, quindi, in un servizio pubblico che materialmente viene svolto attraverso le seguenti fasi:

➤ Richiesta di disponibilità degli spazi e prenotazione

Deve essere predisposto un elenco con gli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione della categoria istituzionale o commerciale. Quando un contribuente chiede telefonicamente la disponibilità degli spazi richiesti, non significa che ha conseguito il diritto a richiedere il servizio delle pubbliche affissioni. Il diritto ad avere il servizio e quindi a vedere affissi i manifesti si consegue solo con la trasmissione della commissione con l'allegato pagamento. **IN MANCANZA DI PAGAMENTO NON SI PERFEZIONA LA COMMISSIONE E QUINDI IL RICHIEDENTE NON HA DIRITTO AL SERVIZIO.** La prenotazione senza pagamento non attribuisce il diritto ad ottenere il servizio. Se un altro contribuente presenta la commissione con il pagamento dei diritti ottiene il servizio anche a discapito di eventuali prenotazioni telefoniche.

➤ Ricevimento della commissione con la ricevuta di pagamento

La commissione deve essere completa di tutti i dati del richiedente l'affissione che è tenuto al pagamento in via principale e di colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto. Devono essere esattamente riportati gli estremi del pagamento: la DATA DI PAGAMENTO; L'IMPORTO PAGATO; il NUMERO DEL VERSAMENTO (VCY). Tutti i dati sono riportati sul timbro postale stampato nella ricevuta di pagamento.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione. Le eventuali somme versate vanno restituite (i rimborsi devono essere



comunicati e vengono gestiti direttamente dalla sede centrale. Il committente potrebbe annullare la commissione prima che i manifesti siano affissi, tuttavia perde il 50% del diritto già pagato che non gli verrà rimborsato.

➤ **Registrazione della commissione nel registro delle affissioni**

Le commissioni saranno registrate in ordine cronologico nell'apposito registro. Vale a dire che, chi per primo consegna (ovvero invia a mezzo fax) la commissione con il relativo pagamento avrà diritto alle affissioni negli spazi disponibili. Si deve tener conto che:

- Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza che risulta dal ricevimento della commissioni (ordine di precedenza che deve risultare dal registro delle affissioni tenuto per l'appunto in ordine cronologico, cioè che, chi per primo presenta la commissione con il pagamento allegato deve essere preferito al secondo e il secondo al terzo e così via...);
- Il ritardo nell'inizio delle affissioni è giustificato solo per avverse condizioni atmosferiche. In ogni caso se il ritardo nell'effettuare le affissioni supera i 10 giorni dalla data richiesta deve esserne data comunicazione scritta al committente.

➤ **La timbratura dei manifesti**

La durata delle affissioni deve risultare dal timbro apposto sul manifesto, che riporterà quindi la data di scadenza. In mancanza del timbro l'affissione è abusiva.

➤ **La nota posizioni**

Gli attacchini, quando richiesto, devono consegnare la nota posizioni che consiste in una dichiarazione sottoscritta dall'affissatore stesso contenente le informazioni precise e dettagliate degli spazi sui quali sono stati affissi i manifesti. Il committente cioè colui che richiede il servizio ha diritto di ottenere, se richiesta prima dell'affissione, la nota posizioni per verificare dove sono stati affissi i manifesti consegnati per l'affissione.

7. IL TARIFFARIO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il diritto sulle pubbliche affissioni, come già esposto più sopra, si calcola in base ai seguenti elementi:

- Il formato dei manifesti da affiggere (come ad esempio i 70x100);
- Il numero dei fogli da affiggere;
- La durata dell'affissione, ossia il tempo che il manifesto resta esposto al pubblico.

Per quanto riguarda il formato dei manifesti si deve prestare attenzione perché i manifesti possono essere di vari formati del tipo di quelli indicati nel tariffario.

Come si può vedere dal tariffario allegato alla presente il formato rileva, non solo perché ad esso devono corrispondere gli spazi affissionistici, ma anche per il calcolo del diritto.

La trasformazione dei formati in fogli è necessaria perché il diritto è stabilito per ciascun foglio di dimensioni 70x100 e per periodi di 10 giorni e successivi 5 giorni o frazioni.

FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI
70 X 100 = 1	100 X 140 = 2	140/200 = 4	200/140 = 4	200/280 = 8	600/280 = 24

Si deve ricordare che se la commissione è inferiore a 50 fogli (formato 70x100) il diritto è maggiorato del 50%.



TARIFFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2011

(art. 19.2 del DLgs 507/93)

TARIFFE BASE PER CIASCUN FOGLIO 70 X 100 CM:

Per i primi 10 gg	1,44 €
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,43 €

MAGGIORAZIONI:

Per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3)	50 %
Per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)	50 %
Per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)	100 %
Per affissioni commerciali in categoria speciale	100 %
Per affissioni in spazi prefissati	100 %

DIRITTI DI URGENZA: 25,82 €

(Art. 22.9 del DLgs 507/93)

8. RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21;
- Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- Per gli annunci mortuari.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- I manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- I manifesti concernenti corso scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI, EVENTUALI DUBBI DOVRANNO ESSERE CHIARITI RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE ALLA TRE ESSE ITALIA SRL